


Emendamento al decreto legge 6 dicembre 2011

All'art. 32, sostituire i commi 1 e 4 con i seguenti:

1- in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'art.5 comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, possono essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'art. 8 comma 10, lettera C della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del servizio sanitario nazionale. L'Agenzia italiana del farmaco, d'intesa con il ministero della salute, individua entro 120 giorni dalla data di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci che vengono comunque esclusi dalla vendita in ambito commerciale diverso dalle farmacie.

2- al comma 4, le parole "su tutti i prodotti venduti" sono sostituite dalle seguenti: "sui medicinali di cui al comma 1".

SENTITO


GOVERNO

32.30